

SETTORE

REDDITO D'IMPRESA

RIVISTA LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI

RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi da 28 a 34, Finanziaria 2019**
- **Art. 2, DL n. 34/2019**

IN SINTESI

Come noto, la Finanziaria 2019 ha introdotto, a favore delle imprese, un regime di tassazione agevolato (aliquota IRES 15%) degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali / l'incremento dell'occupazione.

In particolare il reddito complessivo agevolato risulta(va) pari al minore tra:

- *l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;*
- *la somma tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale.*

Il c.d. "Decreto Crescita" ha riscritto la disciplina in esame:

- *eliminando il riferimento all'acquisto di beni materiali / incremento occupazionale;*
- *rivedendo la misura dell'aliquota IRES applicabile.*

L'agevolazione in esame è applicabile dal 2019 (per tale anno rileva la destinazione dell'utile 2018 effettuata nel 2019 in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018).

Come noto, in materia di **incentivi alla capitalizzazione** delle imprese, la Finanziaria 2019:

- ha **soppresso l'ACE**, con effetto dall'1.1.2019. È comunque previsto che l'eccedenza ACE 2018 potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini IRAP
- introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dal 2019), la **tassazione agevolata degli utili reinvestiti**. Tale disciplina (art. 1, commi da 28 a 34) è stata completamente riscritta da parte del Legislatore nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", prevedendo l'applicazione di un'**aliquota IRES ridotta** al reddito d'impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto.

SOGGETTI INTERESSATI

In base ai commi 1 e 6 dell'art. 2, DL n. 34/2019, l'agevolazione in esame è riconosciuta a favore:

- dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR, ossia:
 - **società di capitali**;
 - enti commerciali / non commerciali;
 - società ed enti non residenti;
- di **imprenditori individuali / snc / sas in contabilità ordinaria**.



L'agevolazione **non è più applicabile** alle imprese in **contabilità semplificata**.

Si rammenta che rientrano nell'agevolazione anche gli intermediari finanziari tenuti al versamento dell'addizionale IRES.

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione in esame è ora legata al mantenimento degli utili nell'impresa (non rilevano più, rispetto alla versione originaria, gli investimenti in beni strumentali nuovi / incremento occupazionale). In particolare, a decorrere dal 2019, il **reddito d'impresa** può essere assoggettato ad un'**aliquota IRES ridotta**:

- fino a concorrenza degli **utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle non disponibili**;
- nei limiti dell'**incremento del patrimonio netto**.

MISURA (RIDOTTA) ALIQUOTA IRES

A **regime** (dal 2023) è prevista una riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota IRES (nella versione originaria era prevista una riduzione di 9 punti percentuali). In **via transitoria** (dal 2019 al 2022) è stata introdotta una **riduzione graduale** dell'aliquota così determinata:

Anno	Aliquota IRES	Riduzione aliquota
2019	22,5%	1,5%
2020	21,5%	2,5%
2021	21%	3%
2022	20,5%	3,5%
dal 2023	20%	4%

Per i **soggetti IRPEF** l'agevolazione dovrebbe consistere nella riduzione dell'aliquota IRPEF più elevata.

Va considerato che:

- per le **società trasparenti** ex art. 115, TUIR l'importo su cui spetta l'agevolazione determinato dalla società partecipata è **attribuito a ciascun socio** in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo;

- per i soggetti che partecipano al **consolidato nazionale / mondiale**, l'importo su cui spetta l'agevolazione determinato con le suddette modalità da ciascun soggetto partecipante al consolidato è utilizzato dalla società / ente controllante, ai fini della liquidazione dell'IRES dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

UTILI ACCANTONATI A RISERVA

Come sopra accennato, ai fini in esame, rilevano gli **utili** (a decorrere da quelli realizzati dal 2018) **accantonati a riserva**, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Di conseguenza, l'utile 2018 accantonato nel 2019 a riserve disponibili, concorre ad agevolare il reddito 2019 dichiarato nel mod. REDDITI 2020.



Si considerano **non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.

INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO (LIMITE MASSIMO DELL'AGEVOLAZIONE)

L'utile agevolabile va assunto **nei limiti dell'incremento del patrimonio netto** determinato dalla **differenza** tra:

- il **patrimonio netto** risultante dal bilancio d'esercizio del **periodo d'imposta di riferimento**:
 - senza considerare il risultato del medesimo esercizio (utile / perdita);
 - al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti (ciò al fine di evitare che il beneficio sia applicato più volte all'utile che ha già fruito dell'agevolazione in periodi d'imposta precedenti);
- il **patrimonio netto** risultante dal bilancio d'esercizio del **periodo d'imposta in corso al 31.12.2018**, senza considerare il risultato (utile / perdita) del medesimo esercizio.

Di conseguenza, per il 2019 è possibile beneficiare dell'agevolazione per l'utile accantonato (a riserve disponibili), in presenza di un reddito 2019, nella misura massima dell'incremento di patrimonio netto rispetto 2019 rispetto al 2018.



Rispetto alla soppressa ACE per la nuova agevolazione non assumono rilevanza i versamenti dei soci. Questi ultimi incidendo sull'ammontare del patrimonio netto al 31.12 potrebbero "aiutare" a (ri)generare / mantenere una quota agevolata in presenza di eventuali riduzioni di patrimonio netto (si pensi a seguito, ad esempio, di distribuzioni ai soci).

GESTIONE DELLE ECCEDENZE

In merito alla gestione delle eccedenze, il comma 3 del citato art. 2 prevede che, per ciascun periodo d'imposta, la parte degli **utili accantonati a riserva** che **eccede il reddito complessivo netto** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.



Esempio 1 La Red srl presenta la seguente situazione:



- utile 2018 pari a € 22.000, interamente accantonato a riserva disponibile nel 2019;
- patrimonio netto 2018 pari a € 182.000;
- patrimonio netto 2019 pari a € 202.000 (utile 2019 € 20.000);
- reddito d'impresa 2019 (mod. REDDITI 2020) pari a € 32.000.

L'incremento del patrimonio netto 2019 risulta pari a € 22.000 ed è dato dalla seguente differenza:

- patrimonio netto 2019 (al netto del risultato 2019) € 182.000 (202.000 – 20.000);
- patrimonio netto 2018 (al netto del risultato 2018) € 160.000 (182.000 – 22.000).

L'ammontare del reddito imponibile 2019 sul quale è possibile applicare l'aliquota IRES ridotta del 22,5% è pari a € 22.000. Il risparmio d'imposta risulta pari a € 330.

Reddito agevolabile 2019	€ 22.000
€ 22.000 x 22,5% (quota di reddito a tassazione agevolata)	€ 4.950
€ 10.000 x 24% (quota di reddito a tassazione ordinaria)	€ 2.400
Totale IRES 2019	€ 7.350
IRES 2019 teorica senza agevolazione (32.000 x 24%)	€ 7.680
Risparmio d'imposta (7.680 – 7.350)	€ 330

Esempio 2 Con riferimento all'esempio 1 si ipotizzi che il reddito d'impresa 2019 sia pari a € 18.000. In tal caso all'intero reddito è applicabile l'aliquota IRES ridotta del 22,5%. Il risparmio d'imposta risulta pari a € 270.



Reddito agevolabile 2019	€ 18.000
€ 18.000 x 22,5% (quota di reddito a tassazione agevolata)	€ 4.050
IRES 2019 teorica senza agevolazione (18.000 x 24%)	€ 4.320
Risparmio d'imposta (4.320 – 4.050)	€ 270

L'ecedenza di utile 2018 agevolabile rispetto al reddito 2019 pari a € 4.000, può essere riportata nel 2020 ad aumento dell'utile 2019 accantonato nel 2020 a riserva disponibile.

Esempio 3 Con riferimento all'esempio 1 si ipotizzi la distribuzione a fine 2019 della riserva per un importo pari a € 10.000.



In tal caso l'incremento del patrimonio netto 2019 risulta pari a € 12.000 ed è dato dalla seguente differenza:

- patrimonio netto 2019 (al netto del risultato 2019 e della distribuzione ai soci) € 172.000 (202.000 – 20.000 – 10.000);
- patrimonio netto 2018 (al netto del risultato 2018) € 160.000 (182.000 – 22.000).

L'ammontare del reddito imponibile 2019 sul quale è possibile applicare l'aliquota IRES ridotta del 22,5% è pari a € 12.000. Il risparmio d'imposta si limita pertanto a € 180.

Reddito agevolabile 2019	€ 12.000
€ 12.000 x 22,5% (quota di reddito a tassazione agevolata)	€ 2.700
€ 20.000 x 24% (quota di reddito a tassazione ordinaria)	€ 4.800
Totale IRES 2019	€ 7.500
IRES 2019 teorica senza agevolazione (32.000 x 24%)	€ 7.680
Risparmio d'imposta (7.680 – 7.500)	€ 180

Dovrà essere chiarito se l'eccedenza di utile 2018 non agevolato in quanto superiore all'aumento del patrimonio netto 2019, può essere riportata nel 2020 ad aumento dell'utile 2019 accantonato nel 2020 a riserva disponibile (la norma fa riferimento all'eccedenza rispetto al reddito).

Esempio 4 Con riferimento all'esempio 1 si ipotizzi che:



- patrimonio netto 2020 sia pari a € 242.000 (utile 2020 € 40.000);
- reddito d'impresa 2020 (mod. REDDITI 2021) sia pari a € 45.000.

In tal caso l'incremento del patrimonio netto 2020 risulta pari a € 20.000 ed è dato dalla seguente differenza:

- patrimonio netto 2020 (al netto del risultato 2020 e dell'utile agevolato 2018) € 180.000 (242.000 – 40.000 – 22.000);
- patrimonio netto 2018 (al netto del risultato 2018) € 160.000 (182.000 – 22.000).

L'ammontare del reddito imponibile 2020 sul quale è possibile applicare l'aliquota IRES ridotta del 21,5% è pari a € 20.000. Il risparmio d'imposta risulta pari a € 500.

Reddito agevolabile 2020	€ 20.000
€ 20.000 x 21,5% (quota di reddito a tassazione agevolata)	€ 4.300
€ 25.000 x 24% (quota di reddito a tassazione ordinaria)	€ 6.000
Totale IRES 2020	€ 10.300
IRES 2020 teorica senza agevolazione (45.000 x 24%)	€ 10.800
Risparmio d'imposta (10.800 – 10.300)	€ 500

CUMULABILITÀ

L'agevolazione in esame è **cumulabile con altri benefici** eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono **regimi forfetari di determinazione del reddito** (ad esempio, tonnage tax, contribuenti forfetari) e di quelli ex art. 6, DPR n. 601/73, ossia **IRES al 12%** a favore degli enti con personalità giuridica (enti e istituti di assistenza sociale / società di mutuo soccorso / enti ospedalieri / enti di assistenza e beneficenza, ecc).

Va evidenziato che l'abrogazione del citato art. 6 disposta dalla Finanziaria 2019, per effetto di quanto previsto dal DL n. 135/2018, Decreto c.d. "Semplificazioni" è subordinata all'adozione di successivi provvedimenti legislativi che individuano misure di favore, compatibili con il diritto UE, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.



